

VERBALE DI ACCORDO

**Addì 27/02/2007 in Novara presso la sede della Confartigianato Novara
Verbano Cusio Ossola**

tra

la CONFARTIGIANATO NOVARA VERBANO CUSIO OSSOLA rappresentata dal Presidente Sig. Tarcisio Ruschetti dal Delegato della Sezione Edili cav. Giuliano Nicola, dal Delegato della sezione Decoratori Sig. Giuseppe Antonio Elia, assistiti dal Direttore dr. Franco Panarotto, dal funzionario Respons. Sindacale Cesare Maurizio Valvo e dalla Rag. Elena Tommasini;

la CNA – Confederazione dell'Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese – Associazione Provinciale di Novara, rappresentata dal Presidente Geom. Franco Biondo, assistito dal Direttore Rag. Elio Medina e dalla Rag. Virna Soncin;

e

la Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno - Fe.N.E.A.L.-UIL, Sindacato Provinciale di Novara, rappresentata dal Responsabile Generale Signor ORLANDO MANDIA

la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini - F.I.L.C.A.-CISL, Sindacato di Novara, rappresentato dal Segretario Generale Signor MAURIZIO NIELI,

la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Affini -F.I.L.L.E.A.-CGIL - Sindacato di Novara, rappresentato dal Segretario Generale Signor VALTER BOSSONI e dal Signor FABRIZIO PELLEGRINI

viene raggiunto il presente Accordo territoriale da valere per tutte le imprese artigiane edili ed affini della provincia di Novara, in applicazione del CCNL 01/10/2004, dell'Accordo Nazionale 05/07/2006 e del CCRIL del Piemonte 20/12/2006.

SISTEMA DI INFORMAZIONE E DI CONCERTAZIONE

Con riferimento a quanto, in specifico argomento, previsto dai Contratti Nazionali, le parti contraenti confermano il comune interesse a istituire e a sostenere un efficiente sistema di informazione e rilevazione dei fenomeni locali dell'industria delle costruzioni.

In particolare la parti stipulanti, nel corso degli appositi incontri previsti con la periodicità indicata dai Contratti Nazionali, esamineranno congiuntamente la situazione del settore relativamente al mercato locale degli investimenti, alle previsioni di realizzazione delle opere, al mercato locale del lavoro, all'attività degli enti paritetici territoriali nel campo della prevenzione infortuni, della formazione professionale, degli adempimenti contributivi, secondo modalità e criteri stabiliti dalle rispettive Associazioni nazionali.

Le parti stipulanti, ferma sempre restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, concordano inoltre la istituzione di un sistema di informazioni riguardanti imprese o/e consorzi operativi che abbiano acquisito, nella Provincia di Novara, lavori di importo unitario, desunto da Bando di Gara, superiore a 15 milioni di Euro.

L'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro alla quale aderisce l'impresa o il consorzio operativo aggiudicatario dei lavori di cui al punto precedente, in apposito incontro da essa convocato su richiesta delle Organizzazioni Territoriali dei lavoratori, fornirà alle Organizzazioni territoriali medesime informazioni per il suddetto lavoro relative alla struttura dell'occupazione, agli eventuali fabbisogni formativi, alle lavorazioni affidate in appalto o sub-appalto, ad eventuali esigenze di orari di lavoro articolati su turnazione delle maestranze

Le parti stipulanti confermano inoltre il comune interesse ad un sistema di concertazione inserito nell'ambito delle relazioni intersindacali a carattere non negoziale che -ferma restando l'autonomia delle parti medesime- possa incidere sulle dinamiche settoriali del mercato locale, sulle politiche industriali, su costo e mercato del lavoro, sulla formazione professionale e possa anche definire gli obiettivi da assegnare al sistema territoriale degli enti paritetici per l'edilizia.

LAVORO IRREGOLARE

Il lavoro irregolare pregiudica le condizioni di sicurezza e di tutela dei lavoratori compromettendo la corretta concorrenza tra i diversi operatori nonché la crescita strutturale delle imprese regolari.

La messa a regime del DURC rappresenta una grande opportunità per la tutela delle imprese regolari nel settore.

Le parti ritengono inoltre opportuno operare congiuntamente al fine di promuovere, tutelare ed incentivare quelle imprese che operano nel pieno rispetto delle norme contrattuali e legislative attraverso un'azione comune verso le amministrazioni pubbliche locali affinché tra i criteri di gara per l'aggiudicazione degli appalti vengano considerati anche i requisiti qualitativi delle imprese per la realizzazione delle opere oggetto dell'appalto.

Le parti convengono altresì sulla necessità di un intervento legislativo affinché venga introdotta una norma che stabilisca i requisiti essenziali per intraprendere l'attività di imprenditore edile. A tale fine verranno interessate le Associazioni Nazionali di categoria.

REGOLAMENTAZIONE

ART.1 INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE

In attuazione di quanto previsto alla lettera C) punto 2. dell'Accordo Nazionale 05/07/2006, gli importi di EET in atto alla sottoscrizione del presente Accordo, per gli operai, sono conglobati nella Indennità Territoriale di Settore.

Pertanto gli importi della indennità territoriale di settore a far data dal 01/02/2007 saranno i seguenti:

	I.T.S. VIGENTE	E.E.T. VIGENTE	I.T.S. DAL 01/02/2007
Operaio 4° liv	0,68512	0,56	1,24512
Operaio 3° liv.	0,63808	0,52	1,15808
Operaio 2° liv	0,57817	0,46	1,03817
Operaio 1° liv	0,50367	0,40	0,90367

Tali importi continueranno ad essere corrisposti secondo le vigenti modalità.

ART.2 PREMIO DI PRODUZIONE IMPIEGATI

In attuazione di quanto previsto alla lettera C) punto 2. dell'Accordo Nazionale 05/07/2006, gli importi di EET in atto alla sottoscrizione del presente Accordo, per gli impiegati, sono conglobati nel Premio di Produzione.

Pertanto gli importi del Premio di Produzione a far data dal 01/02/2007 saranno i seguenti:

	PREMIO PRODUZ. VIGENTE	E.E.T. VIGENTE	PREMIO PRODUZ. DAL 01/02/2007
Impiegato 7° liv	154,97	139,60	294,57
Impiegato 6° liv	145,24	125,64	270,88
Impiegato 5° liv	122,20	104,70	226,90
Impiegato 4° liv	108,70	97,27	205,97
Impiegato 3° liv	99,31	90,74	190,05
Impiegato 2° liv	90,36	80,37	170,73
Impiegato 1° liv	78,51	69,80	148,31

Tali importi continueranno ad essere corrisposti secondo le vigenti modalità.

ART.3 ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

La presente normativa viene definita in attuazione di quanto stabilito dal CCNL 01/10/2004, dall'Accordo Nazionale 05/07/2006 dal CCRIL del Piemonte 20/12/2006, nonché in conformità all'art. 2 del D.L. n.67 del 25/3/1997 convertito in legge n. 135/97, che costituiscono premessa essenziale di quanto stabilito ai commi successivi.

L'Elemento Economico Territoriale – E.E.T., di cui al CCNL 01/10/2004, la cui entità non potrà in ogni caso superare, secondo quanto previsto dall' Accordo Nazionale 05/07/2006, la percentuale del 7%, rispettivamente dei minimi di paga base oraria per gli operai e di stipendio base mensile per gli impiegati, sarà corrisposto, quando compete, dal 1° gennaio al 31 dicembre in quota oraria per il personale operaio ed in quota mensile per il personale impiegatizio ed è da considerarsi competenza corrente dell'anno di erogazione.

Al fine di determinare il diritto alla corresponsione dell'E.E.T. di cui al comma precedente, le parti sottoscritte valuteranno l'andamento dell'attività' del settore in Provincia di Novara, in base all'escursione dei valori corrispondenti ai parametri economici indicati nel protocollo di verifica allegato (allegato A), individuati al fine di quantificare incrementi di produttività', qualità' e competitività' riferiti al sistema delle aziende edili ed affini operanti nell'ambito provinciale.

Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale, le parti, entro il 15 gennaio di ogni anno, effettueranno la verifica, sugli elementi conoscitivi forniti dalla Cassa Edile di Novara, del diritto alla corresponsione dell'E.E.T. raffrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo 1° ottobre/30 settembre immediatamente precedente con i valori di riferimento di cui al sopra citato allegato.

Qualora dalla verifica congiunta risultassero i presupposti per la corresponsione dell'E.E.T., a decorrere dal 1° gennaio 2008 il Premio di risultato sarà erogato al personale con qualifica operaia e al personale con qualifica impiegatizia nella misura del 7 % rispettivamente dei minimi di paga base e di stipendio base in vigore alla data del 1° luglio 2006.

NORMA TRANSITORIA PER L'EROGAZIONE DELL'EET COMPETENZA ANNO 2007

Le parti stipulanti, confermata la sussistenza dei presupposti per la corresponsione dell'EET relativamente al periodo 1° gennaio – 31 Dicembre 2007, come da esame congiunto e relativo verbale di verifica del 12 gennaio 2007 riferito all'andamento del settore delle costruzioni nella Provincia di Novara nel periodo 1° ottobre 2005 – 30 settembre 2006, convengono, in via transitoria e limitatamente ai periodi sotto indicati, quanto segue:

- a) a decorrere dal periodo retributivo in corso alla data del 1° febbraio 2007 e sino al 31 agosto 2007 il Premio di risultato sarà erogato al personale con qualifica operaia e al personale con qualifica impiegatizia nella misura del 3% rispettivamente dei minimi di paga base e di stipendio base in vigore alla data del 1° luglio 2006

Importi E.E.T. dal 01/02/2007

LIVELLI

7° livello

IMPIEGATI **OPERAI**
(importo mensile) (importo orario)

€ 35,92

6° livello	€ 32,32	
5° livello	€ 26,94	
4° livello	€ 25,01	€ 0,14
3° livello	€ 23,34	€ 0,13
2° livello	€ 20,67	€ 0,12
1° livello	€ 17,96	€ 0,10

b) a decorrere dal periodo retributivo in corso alla data del 1° settembre 2007 e sino al 31 dicembre 2007 il Premio di risultato sarà erogato al personale con qualifica operaia e al personale con qualifica impiegatizia nella misura complessiva del 7% rispettivamente dei minimi di paga base e di stipendio base in vigore alla data del 1° luglio 2006

Importi E.E.T. dal 01/09/2007

LIVELLI	IMPIEGATI (importo mensile)	OPERAI (importo orario)
7° livello	€ 83,80	
6° livello	€ 75,42	
5° livello	€ 62,85	
4° livello	€ 58,36	€ 0,34
3° livello	€ 54,47	€ 0,31
2° livello	€ 48,23	€ 0,28
1° livello	€ 41,90	€ 0,24

ART.4 MENSA

Le parti nella prospettiva della realizzazione delle mense interaziendali e sociali, convengono che ai lavoratori non in trasferta che usufruiranno del pasto presso centri sociali o altre strutture di ristorazione sarà corrisposta, una somma a titolo di parziale rimborso spese, dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa, nelle seguenti misure giornaliere:

dal 01/02/2007
€ 5,86

dal 01/02/2008
€ 6,14

Detto rimborso sarà effettuato nel caso di prestazione di lavoro superiore alle quattro ore giornaliere e per un massimo di cinque giorni settimanali.

Ai lavoratori, compresi gli apprendisti, che, per fattori obiettivi, non usufruiranno di detto pasto sarà corrisposta una indennità sostitutiva per un numero di ore che, in ogni caso, non potrà superare l'orario normale di lavoro giornaliero e settimanale come definito dal CCNL 01/10/2004, nelle seguenti misure orarie:

dal 01/02/2007
€ 0,58

dal 01/02/2008
€ 0,60

Per gli impiegati l'importo mensile è pari a:

dal 01/02/2007
€ 100,36

dal 01/02/2008
€ 105,14

Su tali indennità, da rapportare all'orario di lavoro effettuato, non opereranno gli istituti e le percentuali di maggiorazione contrattuali.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti stipulanti confermano, così come già convenuto in sede di sottoscrizione di precedenti Contratti Collettivi Territoriali, che nei valori sopra riconosciuti a titolo di mensa e di indennità sostitutiva di mensa, è stato assorbito il valore della indennità di trasporto a suo tempo istituita.

ART. 5 **TRASFERTA OPERAI** (compresi apprendisti)

Spese di viaggio.

I lavoratori assunti nel Comune di Novara e comandati a prestare la propria opera oltre i limiti territoriali del Comune di Novara, o i lavoratori assunti negli altri comuni e comandati a prestare la propria opera oltre i limiti territoriali degli stessi, comunque non superiori a Km. 7,5 dal centro del comune, hanno diritto, in assenza dei mezzi dell'azienda, al rimborso delle spese di viaggio.

Nel caso in cui il lavoratore, in assenza di mezzi dell'azienda, intenda servirsi di propri mezzi, il rimborso delle spese verrà valutato secondo le tabelle ACI riferite ad una percorrenza media di 15.000 Km annui.

Vitto

Per i lavoratori comandati a prestare la propria opera oltre i limiti stabiliti per il rimborso delle spese di viaggio, verrà corrisposta, dietro presentazione di idonea documentazione - per il consumo del pasto caldo una somma giornaliera che **a decorrere dal 01/02/2007 sarà pari ad €uro 10,00.**

Qualora fattori obiettivi non consentano il consumo del pasto caldo, verrà corrisposta, a titolo di indennità sostitutiva una somma giornaliera che **a decorrere dal 01/02/2007 sarà pari ad €uro 6,00**

Indennità di trasferta

Il limite territoriale oltre il quale al lavoratore in servizio viene riconosciuto il trattamento di trasferta è individuato in una distanza di Km 15 dal centro del Comune di assunzione del lavoratore.

- Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di **Km 15** e sino al limite di

Km 30 dal centro del Comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del **6%** da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.E.T., ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

- Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di **Km 30** e sino al limite di **Km 45** dal centro del Comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del **12%** da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.E.T., ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.
- Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di **Km 45** e sino al limite di **Km 60** dal centro del Comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del **18%** da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.E.T., ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.
- Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di **Km 60** dal centro del Comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del **24%** da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.E.T., ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.
La diaria non sarà riconosciuta nel caso in cui il lavoratore debba pernottare in loco perché in tale ipotesi avrà diritto al trattamento di cui al comma 6 dell'art. 24 lettera A – Norme Generali – del CCNL 01/10/2004.

Le distanze di cui al presente punto si intendono misurate in termini di percorrenza stradale misurata dal Municipio del Comune di assunzione al posto di lavoro.

I trattamenti sopra stabiliti non sono dovuti nel caso in cui il lavoro si svolga nel comune di residenza o abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora, che comporti per lui un effettivo vantaggio.

Il lavoratore che percepisce i trattamenti di cui al presente articolo dovrà trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.

ART.6 LAVORI IN GALLERIA

Ai sensi dell'art. 23 Gruppo B. del CCNL 01/10/2004 al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità nelle seguenti percentuali:

- a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico dei materiali; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: **50%**;

- b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti all'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione: **28%**;
- c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: **22%**;

Avuta presente la normativa del CCNL 15.06.2000 nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio si conviene, a fronte di richiesta specifica delle parti interessate, un esame ai sensi e per gli effetti della determinazione di una ulteriore indennità.

ART.7 INDENNITA' PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

Al personale adibito a lavori in alta montagna, in aggiunta alla retribuzione, viene stabilita una indennità nella seguenti percentuali:

- a) per lavori che si svolgono in località site oltre i 1.000 metri e fino a 1.500 metri sul l.m.: **8%**;
- b) per lavori che si svolgono in località site oltre i 1.500 metri e fino a 2.000 metri sul l.m.: **10%**;
- c) per lavori che si svolgono in località site oltre i 2.000 metri sul l.m.: **14%**.

L'indennità non è dovuta agli operai che lavorano in località costituenti la loro abituale dimora o residenza.

Le percentuali di cui al presente articolo vanno calcolate sulla paga base ed indennità di contingenza.

ART. 8 UTILIZZO DI MEZZI DEL LAVORATORE

Nel caso che il lavoratore -già in servizio presso un'unità produttiva e chiamato, durante l'orario di lavoro, a prestare la propria opera in altra unità produttiva- venga autorizzato, in assenza di mezzi dell'azienda, a servirsi di propri mezzi, avrà diritto a percepire dall'impresa -salvo che il tragitto non costituisca avvicinamento al suo abituale domicilio-, il rimborso delle spese sostenute per lo spostamento.

Tali spese saranno valutate secondo le tabelle A.C.I. riferite ad una percorrenza media di 15.000 Km. annui.

ART. 9 REPERIBILITÀ

Nell'eventualità che sia richiesta la reperibilità, le condizioni e le modalità della sua attuazione saranno definite a livello aziendale.

ART. 10 MEDICINA DEL LAVORO

Le Imprese che entro la data del 28 febbraio di ciascun anno presenteranno alla Cassa Edile di Novara le fatture emesse nell'anno solare precedente (1° gennaio – 31 Dicembre) a loro carico per le prestazioni del medico competente e per l'effettuazione delle visite mediche a favore del personale dipendente, avranno dalla cassa Edile medesima -nel mese di giugno e successivamente alle verifiche dell'effettivo versamento delle contribuzioni spettanti all'Istituto e riferite al medesimo anno solare sopra individuato- il rimborso degli oneri sostenuti nel limite massimo dell'ammontare calcolato con la percentuale che **a decorrere dall'anno di competenza 2007 sarà dello 0,27%** della massa salari dichiarata dall'impresa alla Cassa Edile e di competenza dell'anno solare di riferimento.

Le parti, nel comune intento di agevolare l'attuazione di quanto previsto dal D. lgs 626/94, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di visite mediche per i lavoratori del settore costruzioni promuoveranno, tramite gli Enti paritetici competenti, convenzioni con le Organizzazioni di medicina del lavoro operanti sul territorio.

ART. 11 PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DELLA CASSA EDILE

Le parti contraenti convengono sull'opportunità di un riordino delle prestazioni assistenziali della Cassa Edile finalizzato a rendere il sistema degli interventi più aderente alle reali esigenze dei lavoratori regolarmente iscritti all'Istituto.

A tale finalità si dichiarano disponibili a valutare le proposte che in materia potranno essere formulate da Società operative nel settore assicurativo .

Nelle more del riordino sopra auspicato, le parti convengono che i massimali delle prestazioni attualmente riconosciute dalla Cassa Edile Novarese vengano incrementati come da tabella allegata (All. B)

ART. 12 FORMAZIONE PROFESSIONALE FORMAZIONE CONTINUA

Al fine di agevolare la formazione continua delle maestranze di settore, viene previsto a titolo sperimentale, per la vigenza del presente accordo, un "concorso spese forfetario di frequenza".

I corsi di formazione potranno essere organizzati sia durante sia fuori il normale orario di lavoro.

I lavoratori potranno chiedere di accedere all'iscrizione ai corsi di formazione organizzati durante l'orario di lavoro compatibilmente con le esigenze di cantiere o/e di ufficio e a

seguito di esplicito permesso accordato e retribuito a titolo di retribuzione ordinaria dal datore di lavoro. I permessi retribuiti per la frequenza ai corsi di cui al presente articolo sono in aggiunta ai permessi previsti dai contratti collettivi nazionali in materia di riduzione annua dell'orario di lavoro.

Il concorso spese forfetario di frequenza è previsto di:

- Euro otto lordi/h a favore dell'impresa, per ogni ora di effettiva frequenza del dipendente durante il normale orario di lavoro,
- Euro otto lordi/h a favore del dipendente, per ogni ora di effettiva frequenza del dipendente medesimo fuori del normale orario di lavoro.

La corresponsione del concorso spese di cui sopra è subordinata alla regolare frequenza di un corso di Formazione, non obbligatorio per Legge, organizzato dalla Scuola Edile Novarese, e terminato con conseguimento del relativo titolo scolastico.

Le modalità e le condizioni di erogazione del concorso spese sono articolate nello specifico regolamento allegato che costituisce parte integrante del presente accordo (All. C)

ART. 13 SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente Accordo vale in tutto il territorio della Provincia di Novara per i dipendenti delle imprese artigiane, considerate tali in base alla legge 8 agosto 1985, n. 443, delle piccole imprese industriali e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma cooperativa, associate alle Associazioni Artigiane, che operano nel settore delle costruzioni edili ed attività affini secondo la sfera di applicazione del CCNL 01/10/2004 e del CCRIL 20/12/2006.

ART.14 DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo si applica, salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, a decorrere dal 01/02/2007e per la sua durata valgono le norme in materia stabilite dal CCNL 01/10/2004.

Per le normative non espressamente modificate dal presente Accordo si fa riferimento a quanto precedentemente concordato in sede di contrattazione integrativa territoriale.

Letto, confermato e sottoscritto.

**CONFARTIGIANATO
NOVARA VERBANO CUSIO OSSOLA**

FILLEA – C.G.I.L. NOVARA

FILCA – C.I.S.L. NOVARA

CNA - NOVARA

FENEAL – U.I.L. NOVARA

VERBALE DI ACCORDO
COMMISSIONE INTERASSOCIATIVA SINDACALE TERRITORIALE
21 febbraio 2007

Protocollo di verifica

Art. 1

1.1 In attuazione di quanto stabilito dall'art. 2 del verbale di accordo commissione interassociativa sindacale territoriale 21 febbraio 2007, vengono individuati i seguenti "parametri" ed "indici economici" di riferimento, al fine di determinare le variazioni relative alla produttività, qualità e competitività del sistema delle Imprese edili operanti nell'ambito Provinciale.

PARAMETRI E INDICI ECONOMICI **VALORE DI RIFERIMENTO**

ORE FORMAZIONE ORGANIZZATA DALLA SCUOLA EDILE **8000**

L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà superiore al valore di riferimento

IMPORTO APPALTI DENUNCIATI N CASSA EDILE **€ 60.000.000,00**

L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà superiore al valore di riferimento

MASSA SALARI DENUNCIATA IN CASSA EDILE **€ 35.000.000,00**

L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà superiore al valore di riferimento

IMPRESE ATTIVE ISCRITTE ALLA CASSA EDILE **650**

L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà superiore al valore di riferimento

ORE CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
LAVORATORI ISCRITTI IN CASSA EDILE **55**

L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà inferiore o uguale al valore di riferimento

ORE LAVORATE E DENUNCIATE IN CASSA EDILE
LAVORATORI ISCRITTI IN CASSA EDILE **1420**

L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà superiore al valore di riferimento

Art. 2

- 2.1 I parametri e gli indici di cui al precedente art. 1 hanno uguale incidenza per determinare il risultato finale dell'Elemento Economico Territoriale.
- 2.2 Il presupposto per la corresponsione dell'Elemento Economico Territoriale si realizza alla condizione che almeno quattro parametri/indici fra quelli sopra definiti risultino con andamento positivo.
- 2.3 Per l'indice relativo alle "imprese attive iscritte alla cassa edile" le parti si riservano di procedere alla analisi del medesimo al fine di evitare distorsioni o interpretazioni che non riflettano il reale andamento del settore (a titolo meramente esemplificativo fattispecie di fusione di imprese).
- 2.4 Qualora in sede di verifica dovesse emergere la indisponibilità o la impossibilità di acquisire tutti i dati necessari per il calcolo dell'escursione dei parametri/indici sopra definiti entro il termine stabilito, la verifica dovrà comunque essere effettuata in base ai dati disponibili.
- 2.5 A fronte di eccezionali andamenti congiunturali, tali da incidere significativamente sull'andamento territoriale del settore edile e tali da modificare in maniera anomala le risultanze comprovanti il diritto all'erogazione dell'Elemento Economico Territoriale, le parti sottoscritte si incontreranno per eventualmente individuare altri parametri/indici da utilizzare per le verifiche successive.
- 2.6 Le parti si danno atto che la struttura dell'Elemento Economico Territoriale e' coerente con quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, in quanto il riferimento ai parametri/indici di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato art. 2.

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DELLA CASSA EDILE

Nuovi massimali a decorrere dal 1° febbraio 2007
Massimali per anno solare

<u>Protesi dentarie</u>	<u>concorso spese nella misura del 50% delle</u>
<u>spese sostenute</u>	<u>entro il limite di Euro 600,00 per anno</u>
<u>solare</u>	

<u>Protesi acustiche</u>	<u>concorso spese nella misura del 50% delle</u>
<u>spese sostenute</u>	<u>entro il limite di Euro 375,00 per anno</u>
<u>solare</u>	

<u>Protesi ortopediche</u>	<u>concorso spese nella misura del 50% delle</u>
<u>spese sostenute</u>	<u>entro il limite di Euro 1.525,00 per anno</u>
<u>solare</u>	

<u>Lenti o lenti a contatto</u>	<u>concorso spese nella misura del 50% delle</u>
<u>spese sostenute</u>	<u>entro il limite di Euro 175,00 per anno</u>
<u>solare</u>	

<u>Montature per occhiali</u>	<u>concorso spese nella misura del 50% delle spese</u>
<u>sostenute</u>	<u>entro il limite di Euro 100,00 per anno</u>
<u>solare</u>	

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA FORMAZIONE CONTINUA

Il concorso spese viene erogato in unica soluzione dalla Scuola Edile Novarese al regolare termine del corso di formazione e con relativo titolo scolastico acquisito dal lavoratore.

Nel caso che interruzioni della frequenza di durata tale da non rendere possibile l'acquisizione del titolo scolastico siano dovute a cause imputabili al datore di lavoro, al lavoratore iscritto ad un corso di formazione previsto fuori del normale orario di lavoro sarà comunque erogato il concorso spese di frequenza per le ore di effettiva partecipazione al corso di formazione.

Nel caso che le interruzioni siano dovute a cause imputabili al lavoratore iscritto ad un corso di formazione previsto fuori del normale orario di lavoro, nulla sarà riconosciuto al lavoratore medesimo e all'impresa.

Nel caso che le interruzioni siano dovute a cause imputabili al lavoratore iscritto ad un corso di formazione previsto durante il normale orario di lavoro, le assenze saranno considerate quali assenze del lavoro, con possibilità di applicazione della normativa relativa ai provvedimenti disciplinari. In questo caso sarà comunque erogato all'impresa il concorso spese di frequenza per le ore effettivamente frequentate dal lavoratore.